

INTERVENTO

Effetti automatici della sentenza della Cassazione

di **Valerio Onida**

La nota diramata il 13 agosto dal Presidente Napolitano sulla questione delle conseguenze della condanna definitiva di Berlusconi è chiarissima su due punti.

In primo luogo esclude recisamente che dalla vicenda possa discendere la necessità o anche solo l'opportunità di aprire la crisi di governo e arrivare eventualmente allo scioglimento delle Camere. Perché mai si dovrebbe dimettere il Governo e si dovrebbero indire nuove elezioni per il fatto che un uomo politico, che fra l'altro non fa parte del Governo, ma è stato finora il capo di uno dei partiti che lo sorreggono, è stato condannato e diviene ineleggibile?

Dal punto di vista costituzionale e degli interessi generali del Paese ciò non avrebbe alcun senso, e giustamente il Presidente parla di «ipotesi arbitrarie e impraticabili di scioglimento delle Camere». E questo, si badi, non solo e non tanto perché lo scioglimento delle Camere spetta al Capo dello Stato ed egli è apertamente contrario, ma soprattutto perché alla chiusura della legislatura si può e si deve arrivare solo quando il Parlamento si dimostri incapace o non disposto a formare una maggioranza che sorregga un Governo. Finché questa c'è, nemmeno il Presidente, anche se volesse, potrebbe imporre la crisi e lo scioglimento. D'altra parte, se la maggioranza venisse meno, e non se ne formasse un'altra, allo scioglimento si dovrebbe per forza arrivare.

Nessuna "torsione" presidenziale, dunque: al Parlamento, e anzi in questo caso ad ognuna delle due Camere, resta l'ultima parola, che si potrebbe esprimere revocando la fiducia al Governo o non confermandola se il Governo dimissionario venisse rinviato alle Camere, e rifiutando la fiducia a qualsiasi altra compagine governativa.

In altri termini, e per essere chiari, il Pdl, se volesse far discendere dalla vicenda di Berlusconi la conseguenza dello scioglimento, dovrebbe apertamente assumersene la responsabilità davanti al Paese togliendo la fiducia al Governo Letta e rifiutando altre ipotesi di maggioranza: non può pretendere che qualcun altro provveda in sua vece.

Il secondo punto su cui la nota di Napolitano fa chiarezza è la questione degli effetti della sentenza di condanna e dell'ipotetico provvedimento di grazia. La sentenza definitiva produce i suoi effetti automaticamente, per legge, e deve essere applicata, anche se per ipotesi non condivisa (d'altra parte è difficile che il condannato condivida la condanna).

Tra questi effetti c'è la decadenza dal seggio senatoriale, in virtù della incandidabilità sopravvenuta sancita dalla legge Severino, che non è affatto retroattiva, stabilendo non una ulteriore sanzione penale per il fatto commesso, ma un requisito negativo di eleggibilità per le elezioni future (se così non fosse, il legislatore avrebbe scherzato, poiché nessuna condanna

definitiva in pratica potrebbe essere intervenuta, né per molto tempo potrebbe intervenire, per fatti commessi solo dopo l'entrata in vigore della legge Severino). E comunque la decadenza e la ineleggibilità si produrrebbero egualmente fra breve in virtù della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, che la Corte d'Appello di Milano dovrà sancire, in conformità al giudizio della Cassazione.

Resta l'ipotesi del provvedimento di clemenza. Questo spetterebbe al solo Capo dello Stato, non certo come atto diretto a contraddire «la sostanza e la legittimità della sentenza passata in giudicato» (come chiarisce la nota del Presidente), ma solo sulla base di «eccezionali esigenze di natura umanitaria» (sentenza n. 200 del 2006 della Corte costituzionale), o comunque, è da ritenersi, di eccezionali ragioni di interesse pubblico: non certo per motivi di convenienza politica di una parte.

Un intervento di "pacificazione" politica, d'altronde, potrebbe in ipotesi avere un senso solo se esso sancisse la chiusura definitiva, con l'uscita del condannato dalla scena politica, della fase di scontro intorno alla figura di Berlusconi, da troppo tempo aperto, e non certo solo per colpa dei suoi avversari: in analogia con i provvedimenti di clemenza che spesso fanno seguito a fasi di guerra civile, ma con la differenza che in questo caso i fatti da cui è derivata la condanna definitiva per frode fiscale non

hanno nulla a che fare con lo scontro politico nel Paese.

In ogni caso, lo ricorda Napolitano, la grazia inciderebbe solo sull'esecuzione della pena principale, non sugli effetti della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, e tanto meno sugli effetti ulteriori derivanti dalla legge sulla incandidabilità.

L'ipotesi poi che il condannato possa, al termine di un periodo di affidamento ai servizi sociali e sulla base di un accertato esito positivo della prova, ottenere una pronuncia che estingua la pena, e anche i suoi effetti penali ulteriori - ipotesi coerente con la funzione "riabilitativa" della pena accolta dalla nostra Costituzione - passa non per la cancellazione, ma al contrario per la piena esecuzione della pena, e potrebbe verificarsi solo alla fine di tale percorso.

Oggi ciò non servirebbe a evitare l'effetto immediato della decadenza dalla carica parlamentare per effetto della incandidabilità sopravvenuta e, domani, per effetto della interdizione dai pubblici uffici che nel frattempo diverrebbe operante. Il Senato non potrebbe certo differire la dichiarazione di decadenza in vista di un evento futuro e incerto. Senza dire che è assai discutibile la tesi che in questo caso verrebbe meno anche la causa di ineleggibilità discendente non dalla pena accessoria ma dall'assenza di un requisito di eleggibilità stabilito dalla legge, per effetto di una condanna che non verrebbe cancellata ma anzi interamente scontata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DUE QUESTIONI

Esclusa la crisi

■ Il messaggio del capo dello Stato esclude senza incertezze che dalla vicenda possa discendere direttamente una crisi di governo, perché comunque sarebbe necessario un passaggio parlamentare che togliesse la fiducia all'esecutivo, cosa di cui eventualmente il Pdl dovrebbe prendersi piena responsabilità

Verso l'incandidabilità

■ Il secondo punto su cui la nota di Napolitano fa chiarezza è la questione degli effetti della condanna e dell'ipotetico provvedimento di grazia. La sentenza definitiva produce i suoi effetti automaticamente, per legge, e deve essere applicata, anche se per ipotesi non condivisa (d'altra parte è difficile che il condannato condivida la condanna). Le ipotesi messe in campo finora (grazia, affidamento ai servizi sociali) non metterebbero però Berlusconi pienamente al riparo dalle decadenza e dall'incandidabilità

ELEZIONI ANTICIPATE

«Chiusura della legislatura solo quando le Camere si dimostrino incapaci o non disposte a formare una maggioranza»

SULL'AFFIDAMENTO

«L'estinzione degli ulteriori effetti penali della condanna passa per la piena esecuzione della pena e non per la sua cancellazione»

